

Art. ...

(Rafforzamento dell'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI)

1. In favore delle PMI, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio individuati dall'allegato 1 del DPCM 23 febbraio 2020 e successive modifiche e integrazioni, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa:

- a) a titolo gratuito;
- b) con priorità rispetto alle altre richieste di garanzia;
- c) nella misura massima consentita dalla normativa nazionale e dell'Unione europea di riferimento, pari all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria nel caso di garanzia diretta, ovvero al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia nel caso di riassicurazione, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento;
- d) per un importo massimo garantito per impresa pari a euro 2.500.000,00.

2. Per le operazioni finanziarie ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti richiedenti non sono tenuti al versamento di alcun onere relativo al mancato perfezionamento delle stesse.

3. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo III del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo III e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 Ottobre 2014, n. 176.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, le disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sono incrementate di euro mediante

Relazione illustrativa

L'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sopra delineato ricalca lo schema già adottato per contrastare gli effetti del terremoto che ha recentemente colpito il centro Italia (articolo 19 del decreto-legge n. 189 del 2016). In particolare, è previsto che, in favore delle mPMI localizzate nel territorio dei comuni "focolaio" la garanzia del Fondo sia concessa a titolo gratuito, nella misura massima oggi consentita dalla normativa del Fondo e dalla disciplina UE (80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione) a prescindere dalla fascia di merito di credito in cui ricade l'impresa target (ferma restando l'esclusione prevista dalla vigente normativa dello strumento per le imprese che rientrano nell'ultima fascia di valutazione) e con priorità dell' istruttoria e della delibera rispetto a tutte le altre richieste di garanzia.

Al **comma 2**, si elimina la commissione di 300 euro, prevista dall'articolo 10, comma 2 del Decreto interministeriale 6 marzo 2017 (decreto che introduce la Riforma del Fondo), per il mancato perfezionamento delle operazioni di finanziamento per le quali sia stata deliberata la garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI. Infatti, tale commissione costituisce un onere che, nella pratica, i soggetti richiedenti la garanzia (banche e confidi) tendono a ribaltare sulle imprese potenzialmente beneficiarie dell'agevolazione del Fondo.

Queste ultime, dunque, in caso di mancato perfezionamento dell'operazione, oltre a essere penalizzate dalla mancata erogazione del finanziamento, si trovano nella condizione di doversi far carico anche degli oneri della mancata conclusione dell'operazione.

Al comma 3, si prevede la possibilità di accesso al Fondo di garanzia per gli operatori del microcredito, sempre che costituenti MPMI, in relazione a finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari

finalizzati alla concessione da parte dei medesimi operatori di operazioni di microcredito. La disposizione è volta a superare le perplessità a suo tempo espresse dal MEF su tale tipologia di operazione che aveva, tra l'altro, ravvisato l'esigenza di una copertura legislativa che l'emendamento in questione provvede a fornire.

Relazione tecnica

La previsione comporta nuovi oneri per il Fondo a fronte sia delle mancate commissioni di garanzia versate al Fondo sia per i maggiori accantonamenti connesso alle più elevate percentuali di garanzia riconosciute alle imprese localizzate nei territori di riferimento, quantificati in euro

Art. ...

(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica dell'acqua del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, per un periodo pari a 6 mesi, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio indicati nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 e successive modifiche e integrazioni.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura.

Relazione tecnica

La presente disposizione, in relazione a quanto previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ai comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio indicati nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, intende prevedere la possibilità per l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di disporre la sospensione dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. L'Autorità di regolazione, al fine di tutelare le utenze interessate, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi. Eventuali oneri derivanti potranno essere coperti, ove opportuno, attraverso specifiche modalità individuate da ARERA.

La disposizione, non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. ...

(Sospensione dei termini per i versamenti dei premi assicurativi, dei diritti camerali e delle quote degli utili dovuti dalle società cooperative)

1. Nei comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio individuati ai sensi dell'allegato 1 del DPCM 23 febbraio 2020 e successive modifiche e integrazioni, sono sospesi:

- a) fino al 31 luglio 2020, i termini per i versamenti dei premi, o delle relative rate di premio, per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando

- l'operatività delle relativa garanzia assicurativa, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo;
- b) fino al 31 luglio 2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
 - c) fino al 31 luglio 2020, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo: (i) le domande di iscrizione alle camere di commercio; (ii) le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; (iii) il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonché (iv) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.
 - d) fino al 30 novembre 2020, i termini relativi agli adempimenti ed al versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta.

Relazione tecnica

La norma sospende i termini di pagamento, a carico di persone fisiche ed imprese, quali:

a) i termini per i versamenti dei premi assicurativi della RCA;

b) i termini per il versamento dei diritti camerali;

c) i termini di pagamento delle sanzioni per le imprese: iscritte in ritardo alla camera di commercio; che abbiano tardato la denuncia al REA; che abbiano depositato in ritardo il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 ovvero la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

d) termini relativi agli adempimenti ed al versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta.

Trattandosi di norma ordinamentale che sospende i termini di pagamento entro lo stesso anno di esercizio finanziario, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Art...

(Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati)

1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio individuati dall'allegato 1 del DPCM 23 febbraio 2020 e successive modifiche e integrazioni, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale ed interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazione tecnica

La norma è volta a far fronte alle difficoltà delle imprese operanti nei territori colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel rispettare le scadenze previste dai piani di restituzione dei finanziamenti agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. –

Invitalia. A tal fine viene data facoltà alle predette imprese di richiedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. L'ambito di applicazione della norma è quindi definito su base territoriale, indipendentemente dallo strumento agevolativo incardinato presso la predetta Agenzia, al fine di consentire una "moratoria" generalizzata rispetto ai finanziamenti agevolati concessi dalla stessa.

La sospensione del pagamento e l'allungamento del piano si applicano anche nei casi di avvenuta risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il credito non sia iscritto a ruolo o non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso e anche in caso di transazioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La norma non richiede ulteriori stanziamenti di risorse pubbliche.

Art. ...

(Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021.

Relazione illustrativa

La norma contiene una previsione di regime transitorio differendo al 15 febbraio 2021 l'operatività dell'obbligo di segnalazione che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, oltre che sui creditori pubblici qualificati, previsti, rispettivamente, dall'art. 14, comma 2, secondo periodo e terzo periodo (introdotto dal decreto correttivo) e dall'art. 15. Si tratta della segnalazione che ha per destinatari l'OCRI ed i medesimi organi di controllo societario in relazione a tutte le PMI (come definite dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 aprile 2005, ovverosia le imprese che: a) hanno meno di 250 occupati; b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro).

La disposizione si fa carico della preoccupazione segnalata da più parti di consentire una gestione efficiente delle procedure di allerta da parte degli OCRI. A questo fine si prevede una gradualità nell'avvio del sistema delle segnalazioni all'organismo, esonerando dall'assoggettamento a tale obbligo, per sei mesi, tutte le PMI che, anche a fronte dei danni economici derivanti dall'emergenza sanitaria, possano avere difficoltà ad implementare la norma. E' evidente che il differimento dell'entrata in vigore dell'obbligo di segnalazione all'OCRI previsto dall'art. 14, comma 2, secondo periodo, determina anche, in via riflessa, il differimento dell'operatività della causa di esonero da responsabilità prevista dal comma 3 del medesimo art. 14, che, coerentemente con quanto previsto dalla legge n. 155 del 2017, presuppone non solo l'avviso all'organo amministrativo, ma anche la tempestiva segnalazione all'organismo.

Relazione tecnica

La norma, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art...

(Sospensione dei procedimenti amministrativi del Ministero dello sviluppo economico)

1. La validità delle ispezioni effettuate dal personale del Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle funzioni di sorveglianza sul servizio radioelettrico di bordo ai sensi dell'articolo 176 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è prorogata fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

2. I termini dei procedimenti ad istanza di parte di competenza degli ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico sono sospesi fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale in conseguenza

del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Sono esclusi dalla previsione di cui al presente comma:

- a) i procedimenti relativi all'assistenza ed alla sicurezza del volo ai sensi della legge 8 aprile 1983, n. 110;
- b) i procedimenti la cui istruttoria è stata già completata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) i procedimenti che non necessitano di attività istruttoria esterna.

3. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 sono sospesi, altresì, i procedimenti, anche ad istanza di parte, relativi a:

- a) riconoscimento di idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione per la gente di mare come radio operatori candidati alla certificazione di competenza GMDSS, effettuata ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 gennaio 2016;
- b) certificazione di accreditamento dei laboratori di prova per la sorveglianza sul mercato radio, effettuata ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 25 febbraio 2002, n. 84;
- c) sorveglianza e controllo sulle apparecchiature radio, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101.

Relazione Illustrativa

L'art. 176 del d.lgs. 259/2003 disciplina la sorveglianza che i funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico (quasi interamente in servizio presso gli Ispettorati Territoriali) svolgono sugli apparati radio elettrici installati a bordo di imbarcazioni civili in navigazione.

Tale attività è effettuata in porti ubicati sia in territorio nazionale che estero. A tal proposito, si evidenzia che le ispezioni estere sono eseguite in tutti i continenti.

In un'ottica di precauzione, attesa l'impossibilità di valutare ex ante la sicurezza sotto il profilo sanitario del porto estero di espletamento della missione (tenuto conto che molte navi pur battendo bandiera italiana sono in navigazione in ogni parte del mondo) nonché in considerazione dei necessari contatti che i funzionari del Ministero devono avere con il personale di bordo, di cui non si conosce la precedente tabella di navigazione (il coronavirus ha un periodo di incubazione asintomatico di quattordici giorni), **al comma 1** si ritiene opportuno sospendere fino al 31 dicembre 2020 cautelativamente le attività ispezioni a bordo di tutte le imbarcazioni sia in territorio nazionale che internazionale, in modo, da un lato, di posticipare la visita a bordo quando le condizioni e cognizioni sul coronavirus consentiranno adeguate valutazioni e, dall'altro, di consentire alle imbarcazioni di poter continuare ad operare e quindi senza creare alcun danno agli armatori.

Il termine è congruo rispetto all'attuale disciplina ordinaria che prevede ispezioni ogni dodici mesi per le generalità di imbarcazioni mentre per pescherecci e piccolo naviglio ispezioni ogni ventiquattro mesi.

Con la previsione di cui al **comma 2**, si disciplina una sospensione di alcuni procedimenti amministrativi ad istanza di parte che gli Ispettorati Territoriali, nell'ambito delle proprie competenze, processano. Tenuto conto che i predetti Uffici hanno competenze prettamente tecniche in ambito comunicazioni, per determinate tipologie di procedimenti è necessario ed imprescindibile nella fase istruttoria l'effettuazione di verifiche tecniche da eseguirsi sul campo in contraddittorio con i terzi.

In particolare trattasi di:

- a) autorizzazione alla modifica di impianti per la diffusione radiofonica di cui all'art. 4 della l. n. 122/1998;
- b) pareri relativi alla modifica di impianti televisivi – procedimento di competenza della DG SCERP;

- c) procedimenti ex art 30 del d.lgs. n. 177/2005, su istanza degli enti locali, per l'installazione e l'esercizio di un impianto ripetitore privato televisivo per la ripetizione integrale dei programmi diffusi in ambito nazionale/locale dall'operatore radio e televisivo
- d) procedimenti ex DM 269/2010 verifica degli strumenti di comunicazione delle società di vigilanza;
- e) procedimenti, su istanza di privati o enti, per l'accertamento del legittimo uso o di interferenze nell'uso dello spettro radioelettrico;
- f) procedimenti per il rilascio di nulla osta alle interferenze elettriche ex art. 95 del d.lgs. n. 259/2003;

Con la predetta disposizione si statuisce la sospensione per un massimo di sei mesi dei suddetti procedimenti, al fine di evitare che il personale del Ministero sia costretto, per non incorrere in responsabilità amministrative e contabili, ad operare in zone a rischio contagio.

La disposizione fa salvi i procedimenti a tutela dei servizi pubblici essenziali, per i quali comunque è garantito l'intervento anche in esterno, nonché i procedimenti che non necessitano di verifiche da svolgersi all'esterno o la cui istruttoria è completata al momento dell'entrata in vigore del decreto.

La formulazione proposta contempera sia l'interesse alla tutela della salute dei lavoratori che il buon andamento dell'amministrazione, andando ad individuare solo quelle tipologie di procedimenti che potrebbero esporre a rischio i lavoratori e lasciando immutati tutti i procedimenti processabili senza necessità di attività esterna nonché quelli a tutela dei servizi pubblici essenziali.

Al **comma 3** si interviene per sospendere altri procedimenti di competenza del MISE, in particolare:

a) i procedimenti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 gennaio 2016, consistenti nell'attività di valutazione effettuata da personale del MISE presso il centro di formazione richiedente, avente sede sul territorio nazionale. Tale valutazione ha lo scopo di verificare che il richiedente possieda i requisiti minimi necessari, secondo la normativa vigente, sia per il rilascio del provvedimento di idoneità, sia per il rinnovo quinquennale dello stesso, sia per la sorveglianza di mantenimento dei requisiti di cui sopra prevista entro 30 mesi dal primo rilascio.

b) i procedimenti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 25 febbraio 2002, n. 84, per la vigilanza sui prodotti radioelettrici immessi sul mercato in conformità alla Direttiva 2014/53/UE recepita con D.Lgs. 128/2016. Secondo la procedura vigente, una delle fasi del processo - propedeutica all'emanazione del certificato di accreditamento - consiste nell'attività di valutazione effettuata da personale del MISE presso il laboratorio richiedente, avente sede sul territorio nazionale. Tale valutazione ha lo scopo di verificare che il richiedente possieda i requisiti minimi necessari, secondo la normativa vigente, sia per il rilascio del certificato di accreditamento (con validità triennale), sia per il rinnovo dello stesso, sia per la sorveglianza di mantenimento dei requisiti di cui sopra, prevista entro 18 mesi dal primo rilascio.

c) i procedimenti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101 in materia di sorveglianza del mercato radio, in collaborazione con gli organi di Polizia di cui all'articolo 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Il Ministero effettua la sorveglianza sulla conformità a quanto stabilito dal presente decreto delle apparecchiature immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di quelle messe in esercizio, anche mediante prelievo delle apparecchiature medesime, conformemente agli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Relazione tecnica

La norma si limita a sospendere alcuni procedimenti amministrativi di ispezione e vigilanze e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. ...

(Disposizioni urgenti in materia di vigilanza dei prezzi al consumo)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è aggiunta la lettera seguente: "b)-bis pratiche commerciali che profittano di situazioni di allarme sociale.";

b) dopo l'articolo 26 sono inserite le seguenti sezioni:

"SEZIONE II-bis

Pratiche commerciali che profittano di situazioni di allarme sociale

Art. 26-bis

(Pratiche commerciali che profittano di situazioni di allarme sociale)

1. E' considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti attinenti la salute, l'approvvigionamento di beni di primaria necessità e la sicurezza dei consumatori, profitta di situazioni di allarme sociale incrementando il prezzo di vendita in misura superiore al triplo del prezzo risultante dal listino o comunque praticato mediamente, riferito a 30 giorni prima della conclusione della compravendita.

SEZIONE II-ter

(Attività di sorveglianza dei prezzi)

Art. 26-ter

(Attività di sorveglianza dei prezzi)

1. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rende noto al pubblico il proprio «ufficio prezzi», che riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali, con particolare riferimento alle pratiche di cui alla sezione II-bis, comprese le offerte di prodotti o servizi effettuati tramite contratti a distanza e on-line.

2. Lo svolgimento delle attività di verifica di cui al precedente comma può essere disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i comuni e gli altri enti interessati e la prefettura-ufficio territoriale del Governo, che individuano anche le modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati.

3. Presso il Ministero dello sviluppo economico opera il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 1. Il Garante verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. Il Garante comunica i risultati dell'attività all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le conseguenti iniziative.

4. Per l'esercizio della propria attività il Garante di cui al comma 3 si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Il garante si avvale altresì di un numero massimo di dieci unità di personale provenienti dalle Amministrazioni di cui al periodo precedente, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Nell'ambito delle indagini conoscitive avviate dal Garante, la Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il Garante può convocare le imprese e i soggetti intermediari e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato, con particolare

riferimento a possibili pratiche che profittano di situazioni di allarme sociale L'attività del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito sono altresì tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Garante di cui al comma 3 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti generali del Ministero dello sviluppo economico e si avvale, per il proprio funzionamento, delle strutture del medesimo Ministero, svolgendo i compiti di cui al presente articolo senza compensi aggiuntivi. L'incarico ha durata triennale ed è prorogabile soltanto per una volta.

6. Il Garante di cui al comma 3 riferisce le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi, rilevate ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, al Ministro dello sviluppo economico e provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche al fine di sollecitare l'irrogazione, da parte di quest'ultima, delle sanzioni di cui all'articolo 27. Nel caso in cui si registrino pratiche commerciali che profittino di situazione di allarme sociale ai sensi dell'articolo 26-bis, il Garante può disporre le misure di cui all'articolo 27, commi 2 e 3, secondo le procedura ivi previste, e ne informa immediatamente l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato affinché provveda ai successivi adempimenti di competenza.

7. Le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, sono in ogni caso sottratte alla disciplina di tutela in materia di riservatezza dei dati personali.

8. Alle attività svolte ai sensi del presente articolo le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fanno fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

c) I commi da 196 a 203 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.

Relazione tecnica

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le funzioni attribuite dalla presente disposizione verranno espletate con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.